



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

P. LEONETTI – C. GUIDI

ISTITUTO COMPRENSIVO

Via Vieste –CORIGLIANO ROSSANO (CS)–

Tel. Segreteria 0983540003

C.M.: CSIC81100L - C.F.: 84000530786

Sito Web: www.icleonetti.edu.it e-mail: csic81100l@istruzione.it pec: csic81100l@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO "P.LEONETTI - C. GUIDI"
Prot. 0005561 del 14/04/2026
VII (Uscita)

Ai genitori degli alunni interessati

Ai docenti di sostegno interessati

Ai GLO

Ai Referenti per l'Inclusione

OGGETTO: Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2026/2027.

Al fine di garantire il diritto allo studio e favorire la serenità della relazione educativa e didattica nelle classi ove sono presenti alunni e studenti con disabilità, l'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, assicura la continuità didattica sui posti di sostegno anche per l'anno scolastico 2026/2027.

Nel merito, l'Ordinanza in parola, detta le istruzioni operative e disciplina le procedure e le modalità attuative a cui attenersi per richiedere e/o confermare la continuità didattica sul posto di sostegno.

A – PREREQUISITI PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

A.1 Sulla base di quanto previsto dall'Ordinanza, la conferma dei contratti a tempo determinato interviene nell'ambito dell'attribuzione delle supplenze fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2027) e fino al termine delle attività didattiche (30/06/2027), a seguito della conclusione delle operazioni relative al personale già di ruolo (ivi comprese le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie) e al personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Il prerequisite essenziale per procedere alla conferma è, quindi, costituito dal fatto che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo nell'anno scolastico 2025/2026 una supplenza su posto

di sostegno fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2026) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026), in quest'ultimo caso anche su spezzone orario. Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

A.2 Qualora sussista detto prerequisite, possono accedere alla conferma, alle condizioni di seguito individuate, **esclusivamente** le seguenti categorie di docenti:

- a) **docenti specializzati sul medesimo grado di istruzione**, individuati quali destinatari della supplenza nell'anno scolastico 2025/2026 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dalle graduatorie d'istituto, anche relative alle scuole viciniori, e dalle procedure di interpello di cui all'articolo 13, comma 23, dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024; si specifica che il possesso della specializzazione va sempre riferito allo specifico grado e al momento in cui si svolge la specifica fase della procedura;
- b) **docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali** per le supplenze (GPS), **esclusivamente se individuati a livello provinciale** quali destinatari della supplenza nell'anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento della seconda fascia stessa;
- c) **docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale** quali destinatari della supplenza nell'anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento incrociato delle GAE e delle GPS di posto comune.

Stante quanto sopra, non sussistono le condizioni per accedere alla procedura di conferma per i docenti non specializzati che stiano svolgendo una supplenza fino al 31/08/2026 o fino al 30/06/2026 in quanto individuati dalle graduatorie di istituto o dalla procedura di interpello.

A.3 Si evidenzia che può partecipare alla procedura, esclusivamente per posto intero, anche il personale con contratto a tempo indeterminato che nell'a.s. 2025/2026 sia stato assegnatario di un posto di sostegno ex art. 47 o 70 del CCNL e che nell'a.s. 2026/2027 intenda fruire del medesimo istituto contrattuale. Ai sensi dell'articolo 399, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non possono prendere parte alla procedura i docenti con contratto a tempo indeterminato (o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo) con decorrenza 1/09/2026, né – stante quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – i docenti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza anteriore che non abbiano superato il periodo di prova. In ogni caso, l'istituto della conferma di

cui alla presente nota è fruibile esclusivamente nell'ambito dell'attribuzione dei contratti a tempo determinato e, pertanto, non si applica alle fasi di mobilità annuale del personale di ruolo.

B – FASI DELLA PROCEDURA

B.1 Avvio della procedura e valutazione da parte del dirigente scolastico

B.1.1 I dirigenti scolastici attiveranno la procedura per la conferma, **esclusivamente** nei confronti dei docenti in possesso dei requisiti sopra richiamati, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- a) espressa richiesta da parte delle famiglie degli alunni con disabilità certificata, da acquisire agli atti entro il 31 maggio;
- b) positiva valutazione della sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell'interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione dell'alunno e della classe, da comunicare alla famiglia e al docente entro il 15 giugno;
- c) espressa manifestazione di consenso alla conferma da parte del docente interessato, da acquisire entro il 15 giugno, e comunque prima della comunicazione alla famiglia di cui al punto b). Si specifica che il consenso espresso in questa fase rappresenta una disponibilità alla conferma di carattere non vincolante, finalizzata a snellire le operazioni non attivando la procedura nei riguardi dei docenti non interessati; il docente dovrà esprimere la propria volontà in via definitiva, vincolante e irrevocabile nel corso della fase della procedura descritta al successivo paragrafo B.2.

Ciò stante:

- **le famiglie interessate, compileranno l'allegato Modello A), che, debitamente sottoscritto da entrambi i genitori, trasmetteranno all'indirizzo mail della scuola csic81100l@istruzione.it , entro e non oltre il 31 maggio 2026;**
- **il docente interessato, in possesso dei prerequisiti previsti dall'O.M. n. 27/26, esprimerà il proprio consenso alla conferma, compilando l'allegato Modello B), da trasmettere all'indirizzo mail della scuola csic81100l@istruzione.it , entro e non oltre il 05 giugno 2026;**
- **I GLO di riferimento saranno convocati entro il 10 giugno 2026 per l'acquisizione del previsto parere di conferma del docente, da esprimersi nell'esclusivo interesse del discente.**

B.1.2 Il dirigente scolastico, qualora concluda positivamente la fase istruttoria, sussistendone tutte le condizioni, ne dà comunicazione all'Ufficio scolastico territorialmente competente improrogabilmente entro il 26 giugno attraverso un'apposita funzionalità SIDI

B.2 Espressione della volontà da parte del docente interessato

B.2.1 A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria avviata dal dirigente scolastico e dell'inserimento dei dati a sistema da parte dello stesso, il docente potenzialmente confermabile dovrà esprimere in via definitiva – nell'ambito della compilazione dell'istanza POLIS "*Informatizzazione nomine supplenze*", finalizzata all'espressione delle preferenze per l'attribuzione dei contratti a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche – la volontà di accettare o non accettare l'eventuale conferma. Qualora esprima la volontà di accettare, l'aspirante dovrà indicare la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto 2027, fino al 30 giugno 2027 su posto intero, fino al 30 giugno 2027 su spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento).

B.2.2 L'espressione di volontà da parte del docente in questa fase è definitiva, vincolante e irrevocabile; pertanto, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni previste per la conferma, il docente sarà confermato sul posto richiesto e sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento delle supplenze di qualsiasi tipologia, ivi compreso la procedura di interpello di cui all'articolo 14, comma 22, dell'Ordinanza. Qualora, invece, esprima la volontà di non accettare, l'aspirante mantiene titolo a partecipare al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale che a livello di istituto.

B.2.3 Ai fini della verifica della nominabilità da parte dell'Ufficio competente, è necessario che l'aspirante compili anche la sezione dell'istanza finalizzata al conferimento delle supplenze. In caso di mancata compilazione, l'aspirante non potrà né essere confermato né essere destinatario di supplenze fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.

B.3 Verifiche da parte dell'Ambito territoriale

B.3.1 L'Ufficio scolastico territorialmente competente, prima di procedere alla conferma, dovrà – dopo aver terminato tutte le operazioni relative al personale di ruolo (ivi comprese le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzate al ruolo) e prima dell'attribuzione delle supplenze di

propria competenza – verificare nell'ordine la sussistenza di tutti i seguenti requisiti, come previsto dall'articolo 13, comma 3, dell'Ordinanza.

Per ogni più specifica informazione, si allega Nota Ministeriale prot. n. 7766 del 26/03/26.

Cordiali saluti.



La Dirigente scolastica
Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia